

Assicurazione per copertura smartphone e apparecchiature portatili da Furto e Danno accidentale

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: Protezione Mobile

Aggiornamento a gennaio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di furto e danno accidentale per gli apparecchi elettronici portatili dell'assicurato e del suo Nucleo Familiare.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati tutti i dispositivi elettronici portatili utilizzati a titolo privato, in possesso dell'assicurato purché portati dallo stesso a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, nella borsetta, ecc., autonomi e non condizionati alla connessione ad altro dispositivo, con valore di acquisto superiore a 40 euro, delle seguenti categorie:

- telefoni mobili e smartphone;
- computer portatili, netbook, notebook, tablet, lettori audio e video, console di giochi portatili, GPS, e-reader, fotocamere, videocamere, lettori DVD;

per le seguenti garanzie:

- ✓ Furto con aggressione, destrezza, scippo, rapina, scasso o effrazione dell'apparecchio elettronico dell'Aderente e del suo Nucleo Familiare.
- ✓ Danno Accidentale, generato da causa esterna improvvisa ed imprevedibile, con distruzione totale o parziale visibile esternamente, che ne pregiudichi il funzionamento.
- ✓ Utilizzo fraudolento del telefono cellulare in conseguenza di furto dello stesso.



Che cosa non è assicurato?

I seguenti danni non sono in ogni caso coperti:

- ✗ apparecchi elettronici acquistati nuovi dall'assicurato da oltre 2 anni;
- ✗ apparecchi elettronici acquistati usati e/o di valore inferiore a 40 euro e/o di cui l'assicurato non sia in grado di esibire la relativa prova d'acquisto
- ✗ apparecchi utilizzati a scopo professionale;
- ✗ televisori portatili e cornici digitali;
- ✗ Relativi a perdite o danni al software, conseguenti a furto o danno accidentale;
- ✗ Relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'assicurato.



Ci sono limiti di copertura? (1/2)

! Per tutte le garanzie sono esclusi i danni:

- ! conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del bene, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ! Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;



Ci sono limiti di copertura? (2/2)

- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il contraente o assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - ! causati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dei membri del Nucleo Familiare dello stesso (come risultante dallo stato di famiglia) nonché da parenti ed affini anche non conviventi;
 - ! Derivanti da catastrofi naturali;
 - ! Conseguenti ad atti dolosi o intenzionali effettuati dall'assicurato o da terzi.
- ! Sono esclusi dalla garanzia Furto:
- ! lo smarrimento e la dimenticanza dell'apparecchio;
 - ! il furto avvenuto nell'abitazione principale o secondaria
 - ! il furto degli accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);
 - ! il furto causato da negligenza dell'Assicurato o dei membri del Nucleo Familiare dello stesso (come risultante dallo stato di famiglia) nonché da parenti ed affini anche non conviventi;
 - ! il furto avvenuto all'interno di un autoveicolo, ad eccezione della sola ipotesi di furto con scasso e/o effrazione all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento;
 - ! la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati dall'assicurato al momento del sinistro (es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc.), sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall'assicurato;
 - ! utilizzo fraudolento della Carta SIM, operato da membri del Nucleo Familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
 - ! utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta SIM ad opera dell'Assicurato.
- ! Sono esclusi dalla garanzia Danno Accidentale:
- ! i danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;
 - ! il danno oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
 - ! i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
 - ! i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
 - ! gli accessori e beni di consumo (caricatore, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);
 - ! il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
 - ! il mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio.



Dove vale la copertura?

La garanzia ti copre per i fatti verificatisi in Italia.

Le Prestazioni di Assistenza sono valide nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi i Paesi in stato di guerra (anche se non dichiarata).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Puoi pagare il Prezzo esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, o Carta di credito se la copertura è acquistata online.

Il pagamento del Prezzo avviene con periodicità annuale alla consegna della polizza ed alle previste scadenze successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza Protezione Mobile ha durata annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il Prezzo o la prima rata di Prezzo siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento;

in caso di mancato pagamento delle rate di Prezzo successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto esercitando:

- il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva;
- la disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale. In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così successivamente.

Assicurazione per copertura smartphone e apparecchiature portatili da Furto e Danno accidentale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Protezione Mobile"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 01/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con l'Aderente.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che:

Franchigie e Scoperti

Non sono previste Franchigie.

Per la Sezione Furto è prevista l'applicazione di (i) uno Scoperto pari al 25% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato nei 12 mesi precedenti il sinistro, oppure di (ii) uno Scoperto pari al 35% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato tra il 13° e il 24° mese precedente il sinistro.

Periodo di Carenza

Non sono previsti Periodi di Carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti (persone fisiche), residenti in Italia e titolari di conto corrente presso il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, di età anagrafica uguale o superiore a 18 anni, che vogliono proteggere i dispositivi elettronici portatili del proprio nucleo familiare, acquistati nuovi entro 2 anni dalla data di acquisto e di importo a nuovo superiore a euro 40, da furto e danni accidentali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Mobile" è pari al 42,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati. Inoltre, è previsto il versamento di un importo fisso di euro 6,10 per attività di collaborazione quali la gestione amministrativa di eventuali sinistri.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti: - 22,25% del premio imponibile.
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



Protezione Mobile

Contratto di Assicurazione per copertura smartphone e apparecchiature portatili da Furto e Danno accidentale

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”


Edizione gennaio 2026

È un prodotto di:

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 6

B - Presentazione

1. Quadro generale

pag. 9

C - Oggetto del Contratto

2. Sezione Furto con aggressione, destrezza, scippo, rapina, scasso e/o effrazione

pag. 11

3. Sezione Danno Accidentale

pag. 13

D - Il Contratto dalla A alla Z

4. Modalità di adesione

pag. 15

5. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

pag. 15

6. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

pag. 15

7. Risoluzione del Contratto

pag. 16

8. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

pag. 16

9. Indicizzazione

pag. 16

10. Durata proroga e disdetta del Contratto

pag. 17

11. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 17

12. Imposte e tasse

pag. 17

13. Legge applicabile

pag. 17

14. Foro competente/Clausola arbitrale

pag. 17

15. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

pag. 17

16. Forma delle comunicazioni tra le parti

pag. 17

17. Cessazione del Rischio

pag. 17

18. Surroga

pag. 18

19. Clausola Broker

pag. 18

E - Cosa fare in caso di Sinistro

20. Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 19
21. Decadenza	pag. 20
22. Mediazione	pag. 20
23. Cooperazione	pag. 20
24. Pagamento dell'Indennizzo	pag. 21
25. Prestazioni non dovute	pag. 21

F - Contatti

pag. 22

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Aderente

È la persona fisica che corrisponde il **Prezzo**.

Apparecchio Assicurato

Sono gli apparecchi portatili utilizzati a titolo privato, in possesso dell'Assicurato purché portati dallo stesso a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, nella borsetta, ecc., autonomi e non condizionati alla connessione ad altro dispositivo, con valore di acquisto superiore ad € 40, delle seguenti categorie:

- CATEGORIA 1: telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale, compresi Smartwatch con Sim virtuale o fisica.
- CATEGORIA 2: computer portatili e non, ovvero netbook, notebook, tablet, lettori audio e video (MP3/MP4/MP5, compresi Bluray e Visori), console di gioco portatili o fisse, GPS, e-reader, fotocamere, videocamere, lettori DVD.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o le persone fisiche il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; in questo caso coincide con l'Aderente e con le persone del suo Nucleo Familiare.

Assicurazione

L'operazione con cui l'**Assicurato** e trasferisce alla **Compagnia** un **Rischio** al quale lui è esposto.

B

Banche Abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla Compagnia della distribuzione del prodotto.

Broker

Si intende l'intermediario tra l'**Assicurato** e la **Banca Contraente** ed è SPB Italia S.r.l., con sede in Corso Monforte, 52/54 20122 Milano.

Banca Contraente

Le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

C

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente contratto, comprensivo dei suoi allegati.

D

Danno Accidentale

Tutti i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'Apparecchio Assicurato, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto di Assicurazione** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. In caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Furto

Perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto Con Scasso E/O Effrazione In Auto

È il furto commesso mediante rottura o forzatura manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave e parcheggiato in un luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento".

Furto Con Aggressione

Furto conseguente ad atti violenti subiti dall'Assicurato che abbiano prodotto allo stesso lesioni accertate da medico o dal servizio di pronto soccorso.

Furto Con Destrezza

Furto di cose che siano indosso all'Assicurato commesso con particolare abilità, agilità e sveltezza di mano in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

I

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro** dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nel **Contratto di Assicurazione**.

L

Limite Di Indennizzo

Importo massimo che viene liquidato all'Assicurato.

M

Modulo di Polizza

È la parte del Contratto di Assicurazione che viene sottoscritta dall'Aderente e dalla Compagnia e che riporta i dati variabili del Contratto.

N

Nucleo Familiare

Tutte le persone che compongono un nucleo familiare quali risultano dallo stato di famiglia al momento del Sinistro.

O

Offerta fuori sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Periodo Assicurativo

Nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dall'Aderente. La legge lo definisce premio.

R

Rapina

Furto mediante violenza alla persona o minaccia.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona oggetti personali rientranti in garanzia.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso di in relazione alle garanzie prestate.

T

Tentativo di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

V

Valore Del Bene Assicurato

Indica il prezzo del bene al momento dell'acquisto, così come risultante dalla fattura/scontrino di acquisto.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 Tipo di Contratto

Il **Contratto di Assicurazione** prevede la copertura dei danni materiali e diretti causati agli Apparecchi Assicurati ed è intermediato dal **Broker**.

Il **Contratto di Assicurazione** può essere sottoscritto solamente se l'**Aderente**, che è anche l'**Assicurato**, è titolare di conto corrente presso la **Banca Contraente**.

1.2 Coperture Prestate

Il **Contratto di Assicurazione** fornisce, **per un unico Sinistro per Periodo Assicurativo e per ciascuna categoria di Apparecchi Assicurati**, le seguenti garanzie:

- 1) Furto: Furto con Aggressione, Furto con Destrezza, Scippo, Rapina, Furto con Scasso e/o Effrazione in Auto
- 2) Danno Accidentale

1.3 Condizioni di assicurabilità

Sono assicurabili solo i titolari di conto corrente presso la **Banca Contraente**.

1.4 Estensione territoriale

Tutte le **Prestazioni** coprono fatti verificatisi in Italia.

1.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- ad apparecchi elettronici acquistati nuovi dall'Assicurato, sia in Italia che all'estero, da oltre 2 anni;
- agli apparecchi elettronici acquistati usati e/o di valore inferiore a €40 e/o di cui l'Assicurato non sia in grado di esibire la relativa prova d'acquisto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei membri del Nucleo Familiare dello stesso (come risultante dallo stato di famiglia) nonché da parenti ed affini anche non conviventi; ;
- conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del bene, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- conseguenti ad atti dolosi o intenzionali effettuati dall'Assicurato ovvero quelli effettuati da terzi;
- derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- ad apparecchi utilizzati a scopo professionale,
- a televisori portatili e cornici digitali;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'Assicurato;
- relativi a perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'Apparecchio Assicurato.



Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE MOBILE**Furto con aggressione, destrezza,
scippo, rapina, scasso e/o effrazione****Danno Accidentale**

C - Oggetto del Contratto

2 Sezione Furto: Furto con Aggressione, Furto con Destrezza, Scippo, Rapina, Furto con Scasso e/o Effrazione in Auto



2.1 Prestazioni Assicurate

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, **un importo pari al Valore del Bene Assicurato**, calcolato come indicato nel Glossario, con il **limite massimo di € 750,00 per categoria**.

La liquidazione verrà effettuata **previa detrazione** dei seguenti scoperti:

- **25% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato nei 12 mesi precedenti il sinistro**
- **35% del prezzo di acquisto se il bene è stato acquistato tra il 13° ed il 24° mese precedente il sinistro.**

A seguito di Furto di apparecchi di categoria 1 come definiti nel Glossario alla voce 'Apparecchi Assicurati' la garanzia è estesa al rimborso delle spese del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi avvenute nelle 24 ore precedenti il blocco della carta SIM nel **limite del massimale di cui sopra**.

2.2 Esclusioni specifiche

Sono esclusi dalla garanzia Furto:

- **l'utilizzo fraudolento della Carta SIM, operato da membri del Nucleo Familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;**
- **gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta SIM ad opera dell'Assicurato.**

Sono inoltre esclusi:

- **lo smarrimento e la dimenticanza dell'Apparecchio Assicurato;**
- **il furto causato da negligenza dell'Assicurato o dei membri del Nucleo Familiare dello stesso nonché da parenti ed affini anche non conviventi;**

- il furto avvenuto nell'abitazione principale o secondaria;
- la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati dall'Assicurato al momento del sinistro (es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc.), sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall'Assicurato;
- il furto degli accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'Apparecchio Assicurato);
- il furto avvenuto all'interno di un autoveicolo, ad eccezione della sola ipotesi di Furto con Scasso e/o Effrazione in Auto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'Assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento.

3 Sezione Danno Accidentale



Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE MOBILE

● COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE



Furto con aggressione, destrezza, scippo, rapina, scasso e/o effrazione



Danno Accidentale

3.1 Prestazioni Assicurate

La garanzia riconosce un indennizzo pari al valore della fattura di riparazione, emessa da un riparatore autorizzato dal costruttore e indicato dall'ufficio sinistri in fase di denuncia del Sinistro. In caso di irreparabilità si rimanda alla prestazione del precedente articolo 2.1.

3.2 Registrazione Carte e Documenti

Sono escluse dalla garanzia Danno Accidentale

- il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- il mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- i danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;
- gli accessori e beni di consumo (caricatore, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'Apparecchio Assicurato);
- il danno oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore.

L'importo complessivamente riconosciuto dalla Compagnia per ciascun Periodo Assicurativo **non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.500 con il limite di:**

- € 750,00 per anno per gli Apparecchi di categoria 1
- € 750,00 per anno per gli Apparecchi di categoria 2

come definiti nel Glossario alla voce 'Apparecchi Assicurati'.

Per usufruire delle garanzie gli Apparecchi Assicurati **debbono essere stati acquistati nuovi dall'Assicurato**, sia in Italia che all'estero, **in un periodo non anteriore ai 2 anni dalla data di accadimento del Sinistro**, così come rilevata sullo scontrino di acquisto

L'Assicurato deve conservare e poter produrre, in caso di Sinistro, l'originale o la copia dello scontrino/fattura di acquisto dell'apparecchio elettronico.

D - Il Contratto dalla A alla Z

4 Modalità di adesione

Per aderire al **Contratto di Assicurazione** l'**Aderente** deve sottoscrivere il **Modulo di Polizza**.

Prima dell'adesione, all'**Aderente** verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge e lo stesso Aderente riceverà, prendendone conoscenza, il Set Informativo.

Il **Contratto di Assicurazione** si intende perfezionato con il pagamento del **Prezzo** da parte dell'**Aderente**.

5 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente/Assicurato** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle **prestazioni** assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'**Aderente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

6 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

6.1 Modalità di conclusione del contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta fuori sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del **Contratto** può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

6.2 Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione

Il **Contratto di Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel **Modulo di Polizza**, ma solo se il **Prezzo** o la prima rata del **Prezzo** sono stati pagati.

In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

6.3 Sospensione della copertura

In caso di mancato pagamento del **Prezzo** per i contratti di nuova emissione, l'**Assicurazione** resta sospesa fino al giorno successivo a quello in cui l'**Aderente** paga.

Se il **Prezzo** non viene pagato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del **Modulo di Polizza**, l'adesione non sarà efficace.

Se l'**Aderente** non paga il **Prezzo** o le rate di **Prezzo** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Prezzo** o rate di **Prezzo** dovuti.

Il **Contratto** si risolve di diritto se la **Compagnia** non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Prezzo** o la rata sono scaduti, fermi il diritto al **Prezzo** in corso.

6.4 Periodicità di pagamento del Prezzo

L'**Aderente** può pagare il **Prezzo**:

- con periodicità annuale, alla sottoscrizione del **Modulo di Polizza** e ad alle scadenze annuali successive previste, o
- mensilmente senza costi aggiuntivi.

6.5 Modalità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** da pagare è indicato sul **Modulo di Polizza**.

Il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o **carta** di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta fuori sede**).

7 Risoluzione del Contratto

Il **Contratto di Assicurazione** si risolve:

- alla data di scadenza;
- in caso di mancato pagamento del **Prezzo** oltre 180 giorni dalla data di scadenza in caso di pagamento annuale;
- in caso di mancato pagamento di 3 rate consecutive del **Prezzo** per i contratti con frazionamento mensile;
- in caso di frode o di tentativo di frode accertato in occasione della denuncia di **Sinistro**;
- in caso di disdetta comunicata dall'**Aderente** almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- in caso di disdetta da parte della **Compagnia** comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

8 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto di Assicurazione** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva), l'**Aderente** ha il diritto di recedere dal **Contratto di Assicurazione** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

La **Compagnia** rimborserà all'**Aderente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

9 Indicizzazione

Le **Somme Assicurate**, il **Prezzo** e i **Limiti di Indennizzo** sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Se si è verificata una variazione in aumento, le **Somme Assicurate**, il **Prezzo** e i **Limiti di Indennizzo** vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il **Prezzo** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata all'**Aderente**.

Se l'indice ISTAT non è più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo all'**Aderente**.

10 Durata proroga e disdetta del Contratto

Il **Contratto** ha durata annuale a partire dalla **Data di Decorrenza**.

Ad ogni scadenza annuale l'**Assicurazione** si rinnoverà il giorno successivo al giorno di scadenza senza alcuna formalità, salvo disdetta da parte della **Compagnia** o dell'**Aderente**, da effettuare a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del **Contratto**.

11 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances, Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia, facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** di **Assicurazione** se tale pagamento viola le suddette misure.

12 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** di **Assicurazione** sono a carico dell'**Aderente** e sono pari al 22,25% del **Prezzo** imponibile.

13 Legge applicabile

Il **Contratto** di **Assicurazione** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

14 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** di **Assicurazione** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Aderente**.

15 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** di **Assicurazione** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra la **Banca Contrente**, la **Compagnia** e l'**Aderente**. Tutte le modifiche al **Contratto** di **Assicurazione** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

16 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, dove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto e rilasciato il **Contratto**.

17 Cessazione del Rischio

Se dopo la conclusione del **Contratto** di **Assicurazione** il **Rischio** cessa di esistere, la **Compagnia** ha diritto a trattenere i **Prezzi** relativi al **Periodo Assicurativo** in corso.

18 Surrogazione

La **Compagnia** che ha pagato l'**Indennizzo** è surrogata nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza della somma dovuta.

Si precisa inoltre che in caso di sostituzione del bene in copertura e/o di riconoscimento di indennizzo in misura pari al valore di acquisto (anche al netto di eventuali scoperti), la proprietà del bene danneggiato sarà dell'Assicuratore.

19 Clausola Broker

L'**Assicurato** affida la gestione del **Contratto di Assicurazione** al **Broker**.

L'attività relativa all'assistenza nella liquidazione dei **Sinistri**, prestata dal **Broker** ai sensi dell'art. 21, sarà svolta nell'esclusivo interesse dell'**Assicurato**.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

20 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

20.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – Utilizzo Fraudolento

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato tempestivamente, mediante avviso telefonico alla **Compagnia** dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:30 al seguente recapito:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.333
- oppure una e-mail a ugs.ca.assicurazioni@legalmail.it.

L'**Assicurato** dovrà anche inviare entro 5 giorni dal **Sinistro** una denuncia formale e circostanziata, contenente:

- l'esposizione precisa dei fatti;
- la data;
- il luogo;
- l'ora;

corredando la denuncia con una copia del **Modulo di Polizza** al seguente indirizzo:

Crédit Agricole Assicurazioni

Rischi SPB - Casella Postale 221 - 20123 – Milano

L'**Assicurato** potrà richiedere al **Broker** di effettuare la denuncia e l'attività preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del **Sinistro** contattando il **Broker** al numero verde gratuito (800.088.292), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 (esclusi i giorni festivi) o inviando una e-mail a Ufficio-banche@spbitalia.it. L'obbligo di denuncia è adempiuto solo se e quando la denuncia stessa è consegnata alla **Compagnia** con le modalità sopra precisate.

La fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del **Sinistro** sarà curata dal **Broker** nell'interesse esclusivo dell'**Assicurato**, raccogliendo ogni documento utile e necessario al fine di una completa istruttoria del **Sinistro** e della conseguente richiesta di liquidazione del medesimo nei confronti della **Compagnia**, la quale svolgerà per proprio conto ed in piena autonomia le attività di valutazione e liquidazione relativa al **Sinistro**.

L'**Assicurato** tuttavia ha la facoltà di rivolgersi direttamente alla **Compagnia** per le denunce di **Sinistro**, richieste di Indennizzo e per eventuali ulteriori precisazioni.

Tutte le denunce di **Sinistro**, richieste di **Indennizzo**, eventuali precisazioni ulteriori, dovranno essere presentate al recapito riportato sopra.

L'**Assicurato** deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo:

In caso di furto:

- effettuare entro 24 ore dalla scoperta del furto una denuncia circostanziata all'Autorità Giudiziaria evidenziando, oltre alle circostanze del furto, i riferimenti obbligatori dell'Apparecchio Assicurato rubato e in particolare la marca, il modello e, in caso di Apparecchi Assicurati di categoria 1, il numero IMEI ed il numero di telefono.
- per gli Apparecchi Assicurati di categoria 1, effettuare prontamente il blocco della carta SIM presso il gestore telefonico, ed inoltrare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, formale richiesta di blocco dell'apparecchio e della carta SIM al proprio gestore telefonico, comunicando a tale scopo il numero IMEI;
- fornire al Servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE la seguente documentazione:
 1. copia della denuncia circostanziata fatta all'Autorità Giudiziaria;

2. originale dello scontrino o dell'eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'Apparecchio Assicurato;
3. copia della raccomandata con ricevuta di ritorno di richiesta di blocco del codice IMEI e SIM card e modulo di accettazione raccomandata timbrato dall'Ufficio Postale.
4. evidenza dell'eventuale traffico telefonico generato fraudolentemente prima del blocco della SIM.

In caso di danno accidentale:

- mettersi in contatto con il servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE ed attenersi alle istruzioni impartite dall'operatore;
- non procedere a riparazioni in autonomia e/o affidare la riparazione a riparatori scelti autonomamente;
- fornire al Servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE la seguente documentazione:
 1. originale dello scontrino o dell'eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'Apparecchio Assicurato;
 2. fattura di riparazione in originale, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente da un centro autorizzato dalla casa costruttrice dell'Apparecchio Assicurato in garanzia, comunicato dal servizio Sinistri PROTEZIONE MOBILE al momento della denuncia del Sinistro.
 3. copia del Modulo di Polizza.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro.

La Compagnia ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche nel caso in cui abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

21 Decadenza

Il mancato adempimento agli obblighi previsti in caso di **Sinistro** comporterà la decadenza di ogni diritto all'**Indennizzo** dell'**Assicurato**, trattandosi di omissione volontaria e consapevole agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile.

Se l'**Assicurato** si trova nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il **Sinistro** entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 c.c.).

22 Mediazione

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

23 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

24 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

25 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che non sono dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** di **Assicurazione** o dalla Legge.

F - Contatti

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER **DENUNCIARE UN SINISTRO ALLA COMPAGNIA:**

Numero Verde 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99

Fax +39 02 88 21 83 333

Mail: ugs@ca-assicurazioni.it – PEC ugs.ca.assicurazioni@legalmail.it

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30

Posta: Rischì SPB - Casella Postale 221 - 20123 - Milano

PER **VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE **DEI SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - PEC info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE**; **NON SONO VALIDI** per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.



<http://www.ca-assicurazioni.it>